



L. 29/12/1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

Capo IV

DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E SUL PERSONALE

Art. 18 Finanziamento delle camere di commercio ^{(75) (77)}

In vigore dal 10 dicembre 2016

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

- a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
- b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- [c] le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; ⁽⁷⁸⁾]
- d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso ⁽⁷⁹⁾.

[2. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate. ⁽⁸⁰⁾]

3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ⁽⁸¹⁾

4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ⁽⁸²⁾

a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato

indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;⁽⁸³⁾

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;⁽⁸²⁾

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali^{(82) (85)}.

5. Qualora si verificano variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale.⁽⁸⁴⁾

6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.⁽⁷⁶⁾

7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.

8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* e successive modificazioni e all'articolo 13 del *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471* e successive modificazioni.⁽⁸¹⁾

9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.⁽⁸¹⁾

10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti è inviato al Comitato di cui all'articolo 4-bis.^{(81) (86)}

(75) Articolo modificato dall'art. 2, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, dall'art. 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 19, D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. 23/2010.

(76) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 322, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- (77) Per la riduzione dell'importo del diritto annuale a carico delle imprese, di cui al presente articolo, vedi l'art. 28, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
- (78) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
- (79) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
- (80) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
- (81) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
- (82) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 che ha sostituito le originarie lettere a), b) e c), con le attuali lettere a), a-bis), b) e c).
- (83) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 che ha sostituito le originarie lettere a), b) e c), con le attuali lettere a), a-bis), b) e c).
- (84) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.
- (85) Con D.M. 17 maggio 1995 è stata determinata la misura del diritto annuale dovuto per l'anno 1995 dalle imprese alle camere di commercio, nonché della quota di tale diritto da riservare al fondo di perequazione e dei relativi criteri di ripartizione tra le camere di commercio. Per l'anno 1996 si è provveduto con D.M. 29 aprile 1996 (Gazz. Uff. 7 agosto 1996, n. 184); per l'anno 1997 con D.M. 29 maggio 1997; per l'anno 1998 con D.M. 26 febbraio 1998; per l'anno 1999 con Del. 18 marzo 1999; per l'anno 2001 con D.M. 18 aprile 2002. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della presente legge sono state determinate, per l'esercizio 2001, con D.M. 23 aprile 2001; per l'esercizio 2002, con D.M. 17 maggio 2002; per l'esercizio 2003, con D.M. 23 maggio 2003; per l'esercizio 2004, con D.M. 5 marzo 2004; per l'esercizio 2005, con D.M. 23 marzo 2005; per l'esercizio 2006, con D.M. 28 marzo 2006; per l'esercizio 2007, con D.M. 23 marzo 2007; per l'esercizio 2008, con D.M. 1° febbraio 2008; per l'esercizio 2009, con D.M. 30 aprile 2009; per l'esercizio 2010, con D.M. 22 dicembre 2009; per l'esercizio 2011, con D.M. 21 aprile 2011. Per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 non sono stati ravvisati, secondo una valutazione operata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, motivi di aggiornamento rispetto alle misure del diritto determinate per l'esercizio 2011. Per l'esercizio 2015 vedi il D.M. 8 gennaio 2015; per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 vedi il D.M. 22 maggio 2017. In materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura vedi il D.M. 11 maggio 2001, n. 359. Per il differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 vedi l'art. 5-ter, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 212. Vedi, anche, il D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.
- (86) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 maggio 2017.

